

## DELIBERA N. 204/09/CSP

### **Ordinanza ingiunzione alla società Media invest s.p.a. (esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Canale 58") per la violazione dell'articolo 37, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177**

#### L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 novembre 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 58/09/DICAM - PROC. 1974/ZD, datato 30 giugno 2009 e notificato in data 11 luglio 2009, con il quale è stata contestata alla società Media Invest S.p.A., esercente l'emittente televisiva locale Canale 58, la violazione del disposto contenuto nell'art. 37, comma 6, d.lgs. 177 del 2005, in quanto la Guardia di Finanza – Comando Nucleo Speciale per la radiodiffusione e per l'Editoria ha segnalato (prot. n. 10974/09) in data 28 maggio 2009, che la società sopra menzionata *"ha interrotto, con pubblicità, i cartoni animati andati in onda come segue: giorno 09.02.09 dalle ore 15.38.37 alle ore 16.01.55; giorno 10.02.09 dalle ore 16.26.15 alle ore 16.46.53 di durata programmata inferiore a trenta minuti, condotta che si ritiene [...] in violazione al dettato dell'art. 37, comma 6, del decreto legislativo n. 177/2005"*;

RILEVATO che la parte, con memoria difensiva pervenuta in data 20 luglio u.s., nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, ha specificato che:

- *"è oltremodo chiaro come la norma si riferisca alla durata inferiore di una trasmissione interamente dedicata ai bambini. [...] L'interruzione pubblicitaria non è avvenuta infatti*

*durante una trasmissione per ragazzi ma all'esito della stessa, ovvero in coda ad un episodio chiuso o concluso che dir si voglia, di cartoni animati. La differenza è palese; non si è dato vita ad una interruzione improvvisa di una programmazione dedicata ai bambini, ma si è irradiato uno spot al termine di un contenitore definito che non certo per scelta dell'emittente era per intero di durata inferiore ai trenta minuti”;*

RITENUTO che quanto eccepito dalla parte non possa essere accolto, in quanto:

- i programmi di cartoni animati in questione destinati sia per la natura del cartone animato – personaggi, vicenda e tipo di animazione – sia per l'orario di programmazione ad un pubblico di bambini presentano una durata inferiore a trenta minuti e sono interrotti da trasmissioni pubblicitarie, specificatamente, il giorno 9 febbraio 2009 dalle ore 15.44.24 alle ore 15.50.10 e il giorno 10 febbraio 2009 dalle ore 16.31.32 alle ore 16.36.00;
- sull'emittente grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, compresa la pubblicità, e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società Media Invest S.p.A., esercente l'emittente televisiva locale Canale 58 la violazione della disposizione contenuta nell'art. 37, comma 6, d.lgs. 177 del 2005, oltre ogni ragionevole tolleranza, in data 9 e 10 febbraio 2009;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrantatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. b) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del doppio del minimo edittale pari ad euro 2066,00 (duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione:*

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nell'interruzione con messaggi pubblicitari televisivi e con televendite di programmi per bambini di durata programmata inferiore a trenta minuti;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione:*

si rileva la persistenza del comportamento in violazione della norma citata con n. 2 episodi;

- con riferimento *alla personalità dell'agente:*

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente:*

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00) pari al doppio del minimo edittale corrispondente ad euro 2066,00 (duemilasessantasei/00) moltiplicata per i giorni oggetto di monitoraggio (n. 2) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 37, comma 6, del d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

### ORDINA

alla società Media Invest S.p.A., esercente l'emittente televisiva locale Canale 58, con sede in Ariano Irpino (AV), via Fontanangelica 1/1, di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 204/09/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Roma, 12 novembre 2009

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola